



cherry
bank

Politica sui Conflitti di interesse nei servizi di investimento

Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2023

SCHEMA ANAGRAFICA DEL DOCUMENTO:

Tipologia Documento:	Politica
Denominazione:	Politica sui conflitti di interesse nei servizi di investimento
Funzione responsabile del Documento:	Sviluppo Organizzativo
Destinatari della normativa:	Tutte le unità organizzative coinvolte
Principali funzioni coinvolte nel processo:	Tutte le unità organizzative coinvolte nel processo
Principale normativa interna correlata:	Politica per la gestione dei conflitti di interesse Politica per la rilevazione e la gestione degli incentivi Politica sulla classificazione della clientela Politica sulla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini su strumenti finanziari Politica di appropriatezza e adeguatezza ai fini MiFID Politica di ideazione, analisi e sviluppo di nuovi prodotti e servizi
N° versione e data ultimo aggiornamento:	Versione n.4 del 13/03/2023
Normativa abrogata	Versione n.3 del 27/02/2023
Rilevanza del documento ai fini D.lgs. 231/2001	Sì
Esame preliminare del documento da parte della funzione Compliance&AML	Sì

SOMMARIO

1. OBIETTIVI E GESTIONE DEL DOCUMENTO	1
1.1 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO.....	1
1.2 DESTINATARI DEL DOCUMENTO.....	3
1.3 GESTIONE DEL DOCUMENTO.....	3
2. IMPOSTAZIONE DEL DOCUMENTO.....	3
2.1 DOCUMENTI A COROLLARIO: MAPPA DEI CONFLITTI/REGISTRO DEI CONFLITTI/SINTESI DELLA POLICY	3
Mappa dei Conflitti.....	3
Registro dei Conflitti	3
Sintesi per la Clientela della Politica sui Conflitti di Interessi nei servizi di investimento	4
2.2 NORMATIVA ESTERNA.....	4
2.3 NORMATIVA INTERNA.....	4
3. RUOLI E RESPONSABILITÀ.....	5
3.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	5
3.2 AMMINISTRATORE DELEGATO	5
3.3 COLLEGIO SINDACALE	5
3.4 COMITATO CONTROLLO, RISCHI E SOSTENIBILITÀ	5
3.5 COMPLIANCE & AML	6
3.6 SVILUPPO ORGANIZZATIVO.....	6
3.7 U.O. DI COMPETENZA.....	6
3.8 SOGGETTO SEGNALANTE	6
4. PROCESSO DI GESTIONE DEI CONFLITTI	7
4.1 REQUISITI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE.....	7
Operazioni verso tutta la Clientela	7
Strumenti per la diffusione e l'applicazione della Politica	7
4.2 FASE 1 – MONITORAGGIO E GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	8
Monitoraggio e gestione dei conflitti in fase di innovazione nell'offerta di servizi e attività di investimento e di prodotti finanziari.....	8
Monitoraggio e gestione dei conflitti in fase di vendita	9
Monitoraggio e gestione relativo a nuove situazioni di conflitto	9
4.3 FASE 2 – CONTROLLI DI II LIVELLO.....	10
5. MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....	10
5.1 METODOLOGIA PER LA MAPPATURA.....	11
Requisiti per l'individuazione del conflitto di interesse	11
Dimensioni di analisi	11
ALLEGATI	12

ALLEGATO 1 – DEFINIZIONI	12
Conflitti di Interesse	12
Soggetti Rilevanti.....	12
Soggetti Collegati	12
U.O. di competenza	12

1. OBIETTIVI E GESTIONE DEL DOCUMENTO

1.1 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

Il presente documento contiene la Policy in materia di conflitti di interesse nei servizi di investimento di Cherry Bank S.p.A. (di seguito, "Cherry Bank" o la "Banca").

La "Markets in Financial Instruments Directive II" è la direttiva n.65 approvata dal parlamento e dal Consiglio europeo nel 2014 (di seguito "MiFID II") che, dal 3 gennaio 2018, introduce nei mercati dell'Unione Europea le nuove regole per la negoziazione degli strumenti finanziari e la prestazione dei servizi di investimento. Tra le varie disposizioni la MiFID II riconosce che data la gamma sempre più ampia di attività che molte imprese di investimento esercitano simultaneamente è aumentata la possibilità di insorgenza di conflitti tra tali diverse attività e gli interessi dei clienti. È pertanto necessario prevedere norme volte a garantire che tali conflitti non si ripercuotano negativamente sugli interessi dei clienti.

La Banca tiene in considerazione anche i conflitti di interesse capaci di arrecare una lesione alle preferenze di sostenibilità della clientela, secondo quanto previsto dall'art.33 del Regolamento n°565 (modificato dal Regolamento Delegato UE 2021/1253).

Le imprese di investimento hanno il dovere di adottare ogni idonea misura per identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali imprese, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.

Sono soggetti a tale norma anche i conflitti d'interesse determinati dall'ottenimento di indebiti incentivi da parte di terzi o dalla remunerazione e da piani di incentivazione delle imprese di investimento.

Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate dalle imprese di investimento per impedire conflitti di interesse lesivi degli interessi della propria clientela non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, l'impresa informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi. Le imprese di investimento devono elaborare, applicare e mantenere una efficace politica aziendale di gestione dei conflitti di interesse formulata per iscritto e adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell'impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta. Qualora l'impresa appartenga ad un gruppo, detta politica tiene conto anche delle circostanze, di cui l'impresa è o dovrebbe essere a conoscenza, che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività degli altri membri del gruppo.

La normativa MiFID II dispone che le imprese di investimento, nel valutare l'ottemperanza ai requisiti organizzativi, possano fare specifico riferimento alla natura, alla dimensione, e alla complessità dell'attività svolta, con particolare attenzione alla natura e alla varietà dei servizi di investimento prestati.

Tale disposizione rappresenta un'applicazione diretta del "criterio di proporzionalità" in base al quale le imprese di dimensioni ridotte possono derogare al principio di completa separatezza organizzativa

fra le funzioni deputate allo svolgimento delle diverse attività di verifica, di controllo e di internal audit, nonché fra queste e le funzioni di business, in quanto tale impianto comporterebbe costi eccessivi.

Vi è un riscontro a tali disposizioni anche in materia di conflitti di interesse, infatti, ai fini dell'attuazione di un'efficace politica di gestione, orientata a limitare i rischi attinenti alle potenziali conflittualità che possono sorgere in corso di svolgimento di operazioni finanziarie, la Banca formula provvedimenti in base alle proprie dimensioni e alla propria organizzazione, nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità della propria attività.

La Banca, in quanto soggetto autorizzato alla prestazione di servizi e attività di investimento, in considerazione del fatto che dalla propria attività possono fisiologicamente derivare conflitti di interesse con la clientela, persegue il massimo contenimento degli stessi; qualora tali misure risultassero insufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente, la Banca ha stabilito gli elementi essenziali da rappresentare nelle avvertenze da fornire ai propri clienti.

Ciascuna procedura o regola di condotta, con particolare riferimento ai conflitti di interesse, relativa all'erogazione di servizi e di attività di investimento viene adottata nel rispetto dei principi e delle regole fissati dal legislatore comunitario nazionale.

Le fattispecie di conflitti di interesse prese in esame nel presente documento non contemplano quei casi che realizzano di per sé illeciti.

La Banca, pertanto, con il presente documento provvede a:

- *Individuare*, in riferimento agli specifici servizi e attività di investimento e ai servizi accessori prestati o esercitati per conto dell'impresa di investimento, *le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti;*
- *definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire i conflitti di interesse;*
- *identificare le informazioni da fornire ai clienti*, nel caso in cui le misure adottate non siano sufficienti a evitare il rischio di nuocere agli interessi dei clienti medesimi.

La politica illustra in riferimento ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati da o per conto della Banca:

- le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti (illustrate nell'allegata Mappa dei conflitti);
- il processo che la Banca pone alla base della propria organizzazione interna per prevenire, mitigare e gestire tali conflitti.

Il documento è pertanto composto dalle seguenti sezioni:

aspetti generali;

- processo di gestione dei conflitti di interesse;
- Allegato 1 – definizioni;
- Allegato 2 – Mappa dei conflitti.

Alla presente Policy si affiancano:

- Il Registro dei Conflitti;
- Sintesi per la clientela della Politica sui conflitti di interesse nei servizi di investimento.

1.2 DESTINATARI DEL DOCUMENTO

Il presente documento si rivolge a tutta la struttura organizzativa della Banca.

1.3 GESTIONE DEL DOCUMENTO

La presente Politica è approvata, su proposta dell'Amministratore Delegato, dal Consiglio di Amministrazione, previa verifica da parte del Collegio Sindacale e ricezione del parere del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità. L'Amministratore Delegato sottopone al Consiglio di Amministrazione, su indicazione di Sviluppo Organizzativo eventuali esigenze di aggiornamento che si rendano necessarie per modifiche al contesto normativo e organizzativo.

I contenuti della Politica sono oggetto di revisione da parte di Sviluppo Organizzativo, con il supporto di Compliance, con cadenza annuale e, in ogni caso, in concomitanza di cambiamenti rilevanti nell'operatività della Banca, nella tipologia di Servizi o situazioni di potenziali Conflitti di Interesse, nonché nelle misure adottate per la gestione dei medesimi.

Le responsabilità delle fasi del processo di gestione sono così declinate:

REDAZIONE	VALIDAZIONE	APPROVAZIONE	DIVULGAZIONE
Sviluppo Organizzativo	Amministratore Delegato Previo parere del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e Collegio Sindacale	Consiglio di Amministrazione	Sviluppo Organizzativo

La presente Politica è stata oggetto di condivisione con la Funzione Compliance & AML che ne ha vagliato la conformità rispetto alla disciplina di contesto.

2. IMPOSTAZIONE DEL DOCUMENTO

2.1 DOCUMENTI A COROLLARIO: MAPPA DEI CONFLITTI/REGISTRO DEI CONFLITTI/SINTESI DELLA POLICY

Mappa dei Conflitti

Nella Mappa sono identificate, per ogni tipologia di servizio di investimento o servizio accessorio, le situazioni di potenziale conflitto che potrebbero ledere gli interessi del cliente, le modalità di gestione adottate a presidio dalla Banca e anche la previsione della disclosure da fornire al cliente interessato.

I conflitti di interesse rilevati sono caratteristici dell'attività bancari e sono individuati sulla base di:

- indicazioni della normativa comunitaria e nazionale;
- consolidate prassi di individuazione;
- approccio analitico nel presidio dei rischi operativi di tipo legale del rischio reputazionale, funzionale in un'ottica di controllo continuo a identificare anche altre fattispecie di potenziali conflitti.

Registro dei Conflitti

L'articolo 35 del Regolamento Delegato 2017/565 prevede che gli intermediari istituiscano e

aggiornino un registro nel quale vengano riportati i tipi di servizi di investimento svolti dall'impresa, per i quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

La Banca ha previsto l'istituzione di tale registro, nel quale la Funzione Compliance & AML, con la collaborazione in termini consulenziali delle altre funzioni aziendali coinvolte nello svolgimento dei servizi di investimento, recepisce le singole fattispecie di conflitto di interesse che in concreto sorgono nel corso dell'erogazione di determinati servizi di investimento e per le quali si ravvede la necessità di darne informativa alla clientela.

Sintesi per la Clientela della Politica sui Conflitti di Interessi nei servizi di investimento

Le linee guida della Politica adottata dalla Banca devono essere descritte, anche in forma sintetica, in un documento che dovrà essere fornito al cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio in tempo utile, prima della prestazione di servizi di investimento o accessori, affinché lo stesso possa effettuare delle valutazioni autonome sulla base della politica seguita dalla Banca in materia di Conflitti di interesse.

2.2 NORMATIVA ESTERNA

La normativa di riferimento in materia di Conflitti di interesse è contenuta:

- nel Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58): art.21 "Criteri generali";
- nella Market in Financial Instruments Directive (MiFID II): art.16 "Requisiti organizzativi" e art.23 "Conflitti di interesse".
- nel Regolamento Delegato (UE) 2017/565 sezione 3 "Conflitti di interesse";
- nelle Disposizioni di Vigilanza per le Banche – circolare Banca d'Italia n.285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti: Parte I, Tit. IV, cap.3: "Governano societario, controlli interni, gestione dei rischi";
- nel Regolamento intermediari adottato dalla Consob con delibera n°20307 del 15 febbraio 2018.

2.3 NORMATIVA INTERNA

La presente Politica è inserita nel contesto del sistema organizzativo della Banca e affianca le altre Politiche interne.

In maniera particolare si fa riferimento al sistema di disposizioni organizzative e amministrative predisposte dalla Banca in adempimento alle indicazioni generali delle direttive europee in materia di servizi di investimento:

a) Normativa MiFID

- Politica per la gestione dei Conflitti di Interesse;
- Politica per la rilevazione e la gestione degli incentivi;
- Politica sulla classificazione della clientela;
- Politica sulla strategia di trasmissione ed esecuzione di ordini su strumenti finanziari;
- Politica di appropriatezza e di adeguatezza ai fini MiFID;
- Politica di ideazione, analisi e sviluppo di prodotti e servizi.

b) Le altre normative interne e di funzionamento dei processi aziendali, per i quali si rimanda ai documenti specificatamente predisposti:

- Disciplina per la prevenzione e la gestione degli abusi di mercato: Regolamento sugli abusi di mercato;
- Operazioni con soggetti collegati;
- Ruolo della funzione di Compliance_ Politica per la gestione del rischio di non conformità;
- Codici di comportamento: Codice Etico, Politica per la gestione delle operazioni personali;
- Struttura organizzativa: Regolamento Generale

- Manuali operativi e Note operative.

3. RUOLI E RESPONSABILITÀ

Al fine di preservare la sana e prudente gestione della Banca, di seguito vengono specificate le attività degli organi aziendali e/o delle unità organizzative in merito ai processi e ai presidi predisposti in tema di Conflitti di Interessi.

3.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione definisce l'assetto complessivo di governo e approva l'assetto organizzativo della Banca, ne verifica la corretta attuazione e promuove tempestivamente le misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze.

Il Consiglio di Amministrazione è chiamato in particolare ad approvare:

- le misure organizzative volte alla prevenzione ed eventuale gestione dei Conflitti di Interessi della Banca;
- la Politica sui conflitti di interessi nei servizi di investimento.

3.2 AMMINISTRATORE DELEGATO

L'Amministratore Delegato definisce e cura l'attuazione di:

- le misure organizzative volte alla prevenzione ed eventuale gestione dei Conflitti di interessi della Banca;
- la Politica sui conflitti di interessi nei servizi di investimento.

Approva gli eventuali aggiornamenti della Mappa dei Conflitti nel caso di identificazione di nuove fattispecie potenziali di Conflitto.

3.3 COLLEGIO SINDACALE

Al Collegio Sindacale spetta:

- la verifica della definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse);
- l'approfondimento in merito alle cause che determinano eventuali irregolarità gestionali, anomalie andamentali e inefficienze degli assetti organizzativi;
- la supervisione delle iniziative riparative adottate;
- la comunicazione al Consiglio di Amministrazione delle irregolarità e delle violazioni rilevate affinché adottati le misure ritenute necessarie.

3.4 COMITATO CONTROLLO, RISCHI E SOSTENIBILITÀ

Il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità esprime pareri su specifici aspetti inerenti all'identificazione dei principali rischi aziendali e supporta le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative alla gestione di rischi derivanti da fatti pregiudizievoli di cui quest'ultimo sia venuto a conoscenza. In particolare, nell'ambito della sua funzione consultiva, collabora con il Consiglio di Amministrazione fornendo pareri in merito a specifiche operazioni per le quali vi sia, direttamente o indirettamente, una situazione di Conflitto di Interesse.

Il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità esprime, altresì, il proprio parere preventivo sulla presente Politica (e sugli eventuali aggiornamenti sostanziali), sottoponendolo successivamente al Consiglio di Amministrazione della Banca.

3.5 COMPLIANCE & AML

La Funzione Compliance & AML riceve e valuta le segnalazioni di volta in volta inoltrate dai Soggetti Segnalanti, di cui conserva evidenza e gestisce e aggiorna il Registro dei Conflitti di interesse.

La Funzione supporta, inoltre, Sviluppo Organizzativo nella definizione delle misure organizzative volte alla prevenzione o eventuale gestione dei Conflitti di Interessi.

Nell'ambito della propria attività di monitoraggio, provvede a un controllo di secondo livello anche sulle rilevazioni di potenziali Conflitti di Interessi che potrebbero insorgere nell'ambito di operatività della Banca.

Collabora con la funzione Sviluppo Organizzativo al fine di individuare e gestire potenziali Conflitti di interessi relativamente: i) allo sviluppo dei nuovi prodotti o modifiche sostanziali di prodotti in essere nonché ii) alla struttura organizzativa adottata dalla Banca.

La Funzione Compliance & AML collabora con il Soggetto Segnalante e con le strutture di c.d. front-office, ai fini del riscontro di eventuali specifiche richieste in materia di Conflitti di Interessi formulate dalla clientela.

In riferimento alla Mappa dei Conflitti, la funzione di occupa di:

- individuare i potenziali conflitti di interesse;
- identificare i servizi di investimento a cui può essere associato un potenziale conflitto che potrebbe ripercuotersi negativamente sugli interessi del cliente, con il potenziale conseguimento di un vantaggio diretto o indiretto da parte dell'Istituto.

La Funzione Compliance supporta, inoltre, Sviluppo Organizzativo nella definizione delle misure organizzative volte alla prevenzione o eventuale gestione dei Conflitti di Interessi nei termini di presidi organizzativi (ad esempio separatezza tra le strutture di vendita, responsabili delle politiche commerciali e di business della Banca, e la struttura interna destinata all'analisi e alla definizione dell'universo dei prodotti raccomandabili su iniziativa della Banca).

Si precisa che la Mappa dei Conflitti è un documento dinamico, soggetto ad aggiornamenti in seguito a mutamenti della normativa o a miglioramenti nell'evoluzione degli strumenti a presidio delle fattispecie di conflitto individuate.

3.6 SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Sviluppo Organizzativo, con il supporto della Funzione Compliance & AML, propone le misure organizzative volte alla prevenzione o eventuale gestione dei Conflitti di Interessi, sottoponendole per la loro valutazione all'Amministratore Delegato.

Garantisce il costante aggiornamento del processo relativo alla gestione dei Conflitti di interessi, ricevendo sul punto feedback da parte di Compliance in merito a eventuali criticità che dovessero emergere relativamente ai presidi posti in essere.

3.7 U.O. DI COMPETENZA

L'U.O. di competenza provvede a fornire supporto alla funzione Compliance & AML nell'individuazione dei potenziali conflitti di interessi al fine di aggiornare la Mappa dei Conflitti.

Inoltre, si occupa di:

- fornire consulenza alla Funzione Compliance & AML per individuare le casistiche concrete di conflitto di interesse che si verificano nell'ambito della propria attività di prestazione dei servizi di investimento al fine di aggiornare il Registro dei Conflitti;
- collaborare con l'area Organizzazione, ICT & HR nel predisporre le infrastrutture tecnologiche e le eventuali procedure atte a rendere effettiva la Policy.

3.8 SOGGETTO SEGNALANTE

Al Soggetto Segnalante, in relazione al potenziale conflitto di interesse rilevato, compete la segnalazione dei Conflitti di interesse rilevati.

4. PROCESSO DI GESTIONE DEI CONFLITTI

Il processo di gestione dei conflitti di interesse ha come obiettivo rispondere in modo appropriato all'esigenza di salvaguardare l'interesse del cliente.

La Banca adotta ogni ragionevole misura per identificare le fattispecie di conflitti che potrebbero insorgere al momento della prestazione di qualunque servizio o attività di investimento.

4.1 REQUISITI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

La Banca, al fine di evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei clienti, applica disposizioni organizzative e amministrative per:

- garantire che dirigenti, dipendenti e agenti collegati adempiano agli obblighi della presente Politica, nonché alle regole previste nella Politica per la gestione delle operazioni personali;
- identificare, prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi (ex art.23 MiFID II):
 - tra la Banca, i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti;
 - tra due clienti.

Operazioni verso tutta la Clientela

Si sottolinea che, ai fini dell'individuazione delle misure previste per la gestione dei conflitti, non è stata fatta alcuna distinzione in base alla natura della clientela (cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata) e le soluzioni definite saranno adottate nei confronti della generalità dei clienti.

Strumenti per la diffusione e l'applicazione della Politica

La Banca comunica i processi organizzativi e indirizza i comportamenti attraverso:

- l'adozione di un efficace modello operativo e una chiara definizione dei compiti, esposti nel presente documento;
- la predisposizione di politiche interne, manuali operativi e note operative inerenti alle procedure interne;
- la previsione di un monitoraggio circa l'andamento delle attività ivi descritte.

1. Monitoraggio e gestione dei conflitti di interesse		
a. Fase di definizione/innovazione nell'offerta di servizi e attività di investimento		
Individuazione del conflitto di interesse U.O. di Competenza (supporto) Compliance & AML	Controlli di II livello Funzione Compliance & AML	Gestione del conflitto U.O. di Competenza Sviluppo Organizzativo
b. Fase di vendita		
Gestire il conflitto		

Private Banker		
c. Situazioni di conflitto nuove		
Individuare il conflitto di interessi	Segnalare il conflitto rilevato	Gestire e aggiornare Mappa e/o Registro dei Conflitti
Private Banker Compliance & AML	Private Banker	Funzione Compliance & AML (per l'aggiornamento del Registro ed eventualmente della Mappa) Sviluppo Organizzativo (per l'individuazione dei presidi)

4.2 FASE 1 – MONITORAGGIO E GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Il processo di gestione dei conflitti di interesse nei servizi di investimento interseca il processo commerciale relativo all'offerta degli stessi, nel senso che determina attività e controlli specifici finalizzati alla formulazione di un'offerta scevra da conflitti di interesse. Occorre venga attivato in tutte le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

Diviene quindi necessario assumere un atteggiamento costantemente vigile e proteso alla individuazione dei conflitti da parte di tutto il personale della Banca, sia in fase di analisi sia di vendita del prodotto.

In generale il processo di monitoraggio e gestione individuato dalla Banca è caratterizzato da attività di presidio del rischio dei conflitti di interesse svolte nei seguenti momenti:

- a) fase di definizione/innovazione nell'offerta di servizi e attività di investimento e di prodotti finanziari;
- b) gestione in fase di vendita;
- c) monitoraggio e gestione relativi a nuove situazioni di conflitto.

Monitoraggio e gestione dei conflitti in fase di innovazione nell'offerta di servizi e attività di investimento e di prodotti finanziari

Tale fase si suddivide in tre step:

4.2.1.1 Individuare il conflitto di interessi

Nell'ambito delle attività dell'U.O. di competenza/Proponente nel quale sono analizzate le caratteristiche dei prodotti finanziati dei quali la Banca è produttore e distributore e sono verificate le compatibilità con le caratteristiche della clientela al fine di definirne le politiche distributive, si prevede di sottoporre alla Funzione di Compliance & AML la verifica sulla presenza di eventuali conflitti di interesse.

4.2.1.2 Aggiornare mappa e/o registro dei conflitti

La funzione Compliance & AML sulla base degli esiti delle verifiche di cui sopra provvede eventualmente a:

- aggiornare la mappa dei conflitti di interessi con le eventuali nuove tipologie di conflitto generato dall'offerta di nuovi prodotti/servizi, mappando le modalità di gestione ovvero segnalando a Sviluppo Organizzativo l'esigenza di predisporre nuovi presidi anche sulla base delle indicazioni dell'U.O. di competenza/ Proponente;
- vigilare affinché siano evitati, per tutti i servizi o attività di investimento e per i servizi accessori, i conflitti di interesse derivanti dal percepimento di incentivi, così come previsto dalla relativa normativa.

4.2.1.3 Gestire il conflitto.

L'area Organizzazione, ICT e HR provvede a:

- predisporre le infrastrutture tecnologiche e le procedure interne necessarie per la vendita e successiva gestione dei prodotti;
- predisporre la documentazione a uso esterno in conformità ALLE INDICAZIONI Consob e a quelle in materia di Trasparenza (Fogli informativi e Sito internet aziendale). In particolare, si tratta di predisporre le informazioni su un supporto durevole ed essere sufficientemente dettagliate da consentire al cliente di prendere una decisione informata sul servizio di investimento o accessorio, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto di interesse;
- predisporre il processo di vendita per rendere disponibile e vendibile il prodotto/servizio di investimento;
- l'U.O. di competenza/ Proponente in caso di dismissione di prodotti/servizi che non verranno più commercializzati, deve darne comunicazione alla funzione Compliance & AML affinché aggiorni la Mappa dei Conflitti.

Monitoraggio e gestione dei conflitti in fase di vendita

La gestione dei conflitti di interesse nella fase di proposta commerciale alla clientela consiste nelle attività che gli addetti alla vendita attuano per evitare o gestire i conflitti di interesse.

La Rete di vendita, in seguito al colloquio con cliente finalizzato a individuare la natura, la tipologia e la specialità del prodotto finanziario/servizio di investimento richiesto, si occupa di:

- seguire le istruzioni della procedura informatica di vendita/somministrazione del servizio, predisposta in modo da gestire correttamente l'eventuale conflitto di interesse;
- fornire al cliente le informazioni a questi necessarie al fine di prendere una decisione informata sul servizio di investimento o accessorio, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto di interesse (*disclosure*).

Monitoraggio e gestione relativo a nuove situazioni di conflitto

La Banca, oltre a individuare le più comuni fattispecie di possibili conflitti di interesse, definisce un processo che coinvolge diverse Funzioni interne per valutare, riconoscere e predisporre le misure di gestione più appropriate a tutela della clientela a fronte dell'insorgere di nuovi conflitti di interesse, potenzialmente lesivi per i clienti.

Si intende, con tale previsione, costituire un presidio costante a tutela dei clienti a fronte di nuovi potenziali conflitti che dovessero insorgere a causa di eventuali evoluzioni nell'offerta di servizi di investimento alla clientela.

Si tratta di:

4.2.1.4 Individuare le situazioni di conflitto di interessi

Il personale preposto (responsabili e collaboratori) alla prestazione dei servizi e attività di investimento e dei servizi accessori deve prestare attenzione al fine di identificare i potenziali conflitti tra la banca e i clienti. In particolare, può trattarsi di:

- casistiche già ricomprese nella mappa dei conflitti, nel qual caso si tratta di applicare semplicemente quanto descritto in tali documenti tenendo traccia della casistica concreta di conflitto verificatasi attraverso l'aggiornamento del Registro da parte della Funzione Compliance & AML;
- casistiche nuove nel qual caso occorre valutare se a seguito della prestazione di detti servizi la Banca, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo, diretto o indiretto: (i) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; (ii) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo; (iii) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio

è prestato; (iv) svolgano la medesima attività del cliente, intendendosi come tale non la stessa attività professionale, ma la stessa attività oggetto del servizio di investimento prestato; (v) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, un incentivo sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per il servizio prestato al cliente.

4.2.1.5 Segnalare il conflitto rilevato

Il personale preposto (responsabili e collaboratori) alla prestazione dei servizi e attività di investimento e dei servizi accessori, una volta individuato il conflitto di interessi attuale o potenziale, provvede tramite il proprio responsabile a effettuare segnalazione alla Funzione Compliance & AML.

4.2.1.6 Gestire il conflitto e aggiornare Registro e/o Mappa dei conflitti

La Funzione Compliance & AML si occuperà di:

- analizzare la segnalazione ricevuta e valutare il rischio di possibile conflitto di interesse;
- aggiornare eventualmente la Mappa dei conflitti identificando tra i presidi esistenti quelli idonei a gestire il conflitto ed eventualmente suggerendone di nuovi; l'aggiornamento della Mappa è sottoposto ad approvazione da parte dell'Amministratore Delegato (fatte salve la revisione annuale della Policy o quelle determinate da modifiche rilevanti che, in tal caso, devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione);
- aggiornare il Registro dei Conflitti;
- fornire alle strutture incaricate, in accordo con la B.U. Wealth Management e sulla base dei presidi eventualmente predisposti da Sviluppo Organizzativo, indicazioni su come gestire il conflitto.

4.3 FASE 2 – CONTROLLI DI II LIVELLO

La Funzione Compliance & AML, funzione di controllo di II livello, si occupa di:

- Verificare periodicamente, attraverso controlli campionari a distanza, la corretta commercializzazione dei prodotti finanziari e dei servizi di investimento;
- Controllare e valutare regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia delle misure e delle procedure adottate dalla Banca per l'osservanza degli obblighi derivanti dalle normative primarie e secondarie che regolano l'attività in strumenti e/o prodotti finanziari e delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze riscontrate;
- Monitorare i conflitti reali e potenziali, a seguito di innovazioni legislative o mutate condizioni di contesto e rilevati anche a seguito di reclami, le situazioni di effettivo conflitto vengono censite nel Registro dei conflitti.

5. MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Ai fini della gestione della Mappa dei Conflitti (cioè delle casistiche potenziali di conflitto che possono verificarsi in relazione ai servizi prestati dalla Banca), sono di seguito definiti i principi metodologici che ne governano la tenuta.

In particolare, i conflitti di interesse si identificano sulla base di:

- a) Indicazioni della normativa comunitaria e nazionale;
- b) Consolidate prassi di individuazione;
- c) Approccio analitico nel presidio dei rischi operativi di tipo legale e reputazionale, funzionale in un'ottica di controllo continuo a identificare anche altre fattispecie di conflitti potenziali oltre a quelli definiti nella Mappa dei conflitti.

La verifica e l'aggiornamento del processo di individuazione/monitoraggio dei potenziali conflitti che potrebbero insorgere nei confronti dei clienti è assegnata a Sviluppo Organizzativo, che esegue tale attività anche a seguito di informazioni ricevute dalle altre strutture della Banca, con particolare riferimento a quelle finanziarie e commerciali, su:

- d) soggetti che hanno accordi di retrocessione commissionale con la Banca;
- e) strumenti finanziari emessi direttamente dalla Banca;
- f) strumenti finanziari e polizze assicurative collocati dalla Banca.

5.1 METODOLOGIA PER LA MAPPATURA

Requisiti per l'individuazione del conflitto di interesse

Per individuare un conflitto di interesse si considerano i seguenti requisiti:

- il carattere potenziale del conflitto, che deve pertanto essere definibile *ex ante*;
- la possibile subordinazione dell'interesse del cliente all'interesse della Banca e/o di un altro cliente;
- la determinazione di una fatalità, diversa e ulteriore rispetto a quella propria dell'operazione posta in essere, perseguita dalla Banca al fine di trarne una propria utilità.

Dimensioni di analisi

La Banca ha individuato i possibili conflitti che sorgono nello svolgimento della propria attività attraverso l'analisi congiunta delle seguenti dimensioni:

- servizio di investimento prestato;
- strumento finanziario oggetto del servizio;
- unità organizzativa che eroga il servizio di investimento oggetto di analisi, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale;
- modalità operative di erogazione del servizio di investimento.

Per l'individuazione delle fattispecie potenziali di conflitto, si rimanda all'allegato "Mappa dei Conflitti di Interesse"

ALLEGATI

ALLEGATO 1 – DEFINIZIONI

Conflitti di Interesse

Il Regolamento Delegato (UE) 2017/565 (art. 33) stabilisce che:

Come criterio minimo per determinare i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere al momento della fornitura di servizi di investimento e servizi accessori, o di una combinazione di essi, e la cui esistenza può ledere gli interessi di un cliente, comprese le sue preferenze di sostenibilità, le imprese di investimento considerano se l'impresa di investimento, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con l'impresa si trovi in una delle seguenti situazioni, sia a seguito della prestazione di servizi di investimento o servizi accessori o dell'esercizio di attività di investimento, sia per altra ragione:

- è probabile che l'impresa, il soggetto o la persona realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente;
- l'impresa, il soggetto o la persona hanno nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente;
- l'impresa, il soggetto o la persona hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
- l'impresa, il soggetto o la persona svolgono la stessa attività del cliente;
- l'impresa, il soggetto o la persona ricevono o riceveranno da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.

Soggetti Rilevanti

Il Regolamento congiunto della Banca d'Italia e della Consob (art.2, lettera r) definisce "Soggetto rilevante" il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:

- i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dell'intermediario;
- dipendenti dell'intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;
- persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario.

Soggetti Collegati

L'identificazione dei soggetti collegati deve essere condotta sulla base delle regole indicate nella normativa interna relativa alla gestione delle operazioni con i soggetti collegati, nel quale si specificano, a fronte delle varie tipologie di soggetto collegato, i limiti prudenziali previsti per le attività di rischio.

U.O. di competenza

Con U.O. di competenza si intende l'unità organizzativa nella cui attività potrebbero potenzialmente insorgere dei conflitti di interesse. Nell'ambito di proposta di nuovi prodotti/servizi/attività l'U.O. di competenza coincide con l'U.O. Proponente così come definita dalla "Politica di ideazione, analisi e sviluppo di prodotti e servizi" ovvero nella "Politica di product governance dei prodotti di investimento", ovvero la struttura che propone l'iniziativa che sarà rappresentata al Comitato Prodotti.

www.cherrybank.it

